



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”) così come successivamente modificata dalla delibera del CPGA n. 74 dell’1 ottobre 2021, ed in particolare l’art. 2 “*ripartizione delle materie fra le Sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 319 del 13 ottobre 2025, con il quale, sulla base dei criteri ivi individuati, si è disposta la ripartizione dei ricorsi tra le Sezioni Esterne di questo T.A.R. a decorrere dall’1 gennaio 2026;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla ripartizione dei ricorsi, assegnati per effetto del citato decreto n. 319 del 13 ottobre 2025 alla Seconda Sezione Esterna, tra detta Sezione e le relative Sezione Interne II bis, II ter e II quater;

Preso atto della consistenza del personale di magistratura assegnato alla Seconda Sezione Esterna ed alle relative Sezioni Interne a decorrere dall’1 gennaio 2026;

Visti i Calendari delle udienze della Seconda Sezione Esterna e delle relative Sezioni Interne per l’anno 2026;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni Interne;

DECRETA

ART. 1

Per l’anno 2026 i ricorsi assegnati alla Sezione Seconda Esterna del T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art.1 del citato decreto n. 319 del 13 ottobre 2025 sono ripartiti fra detta Sezione e le relative Sezioni Interne nel modo seguente:

SEZIONE SECONDA

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
2. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
3. Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP S.p.A);
4. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
5. Ama S.p.A.;
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze e società dallo stesso partecipate, ove non di competenza di altre Sezioni Esterne;
7. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento alle sole controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio, secondo quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 2;
8. Province e Città Metropolitana di Roma Capitale;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie e/o questioni:

1. procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale amministrativo e dirigenziale di competenza dell'Agenzia delle Entrate ed Entrate-Riscossione;
2. ricorsi, depositati a partire dal 21 gennaio 2025 per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché – solo per i ricorsi depositati dal 1° maggio al 31 agosto 2026 – nei confronti del Ministero della Giustizia.

SEZIONE SECONDA BIS

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento alle sole controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio, secondo quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 2;

2. Comuni, consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi proposti nei confronti di Roma Capitale e di quelli in materia di demanio;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. contenzioso elettorale e referendum;
2. edilizia, limitatamente al territorio di Roma Capitale inclusa la disciplina dei passi carrabili funzionali all'esercizio dell'attività edilizia-residenziale e con esclusione delle procedure di condono;
3. ricorsi nei confronti del Ministero della Giustizia depositati dall'1 gennaio al 28 febbraio 2026, per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89);

SEZIONE SECONDA TER

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale, con esclusione di Ama S.p.A. e di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.;
2. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
3. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
4. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento alle sole controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio, secondo quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 2;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. Commercio, intrattenimento, occupazione di suolo pubblico compresa la disciplina dei passi carrabili funzionali all'esercizio dell'attività commerciale;
2. distributori di carburante;
3. ricorsi nei confronti del Ministero della Giustizia depositati dall'1 marzo al 30 aprile 2026 per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al

pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89).

SEZIONE SECONDA QUATER

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
2. Ministero della Cultura;
3. Ministero del Turismo;
4. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con riferimento alle sole controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio, secondo quanto previsto e disciplinato dal successivo art. 2;
5. Agenzia delle Entrate ed Entrate-Riscossione con esclusione delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale amministrativo e dirigenziale;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. edilizia con esclusione del territorio di Roma Capitale; disciplina dei passi carrabili funzionali all'esercizio dell'attività edilizia-residenziale con esclusione di quelli concernenti il territorio di Roma Capitale;
2. ricorsi nei confronti del Ministero della Giustizia depositati dall'1 settembre al 31 dicembre 2026 per l'ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89).

ART. 2

1. I ricorsi aventi ad oggetto le controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio la cui definizione, a decorrere dall'1 gennaio 2026, è stata assegnata, con decreto del Presidente di questo T.a.r. del Lazio-Roma n. 319 del 13 ottobre 2025, alla competenza della Sezione Seconda (Esterna), vengono ripartiti tra detta Sezione e le relative Sezioni Interne tenendo conto dei ricorsi già pendenti al 31 dicembre 2025 presso la Sezione in precedenza competente (e cioè dei ricorsi per i quali non è stata fissata la data dell'udienza

pubblica ovvero camerale di trattazione del relativo merito) nonché dei ricorsi depositati a partire dall'1 gennaio 2026.

2. Per i ricorsi già pendenti al 31 dicembre 2025, stimati nell'ordine di 400 unità circa, gli stessi vengono ripartiti tra la Sezione Seconda e le relative Sezioni Interne tenendo conto della data del relativo deposito presso questo T.a.r., nel modo seguente:
 - a) il primo centinaio di ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda;
 - b) il secondo centinaio di ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda bis;
 - c) il terzo centinaio di ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda ter;
 - d) il quarto centinaio di ricorsi (ovvero il numero di ricorsi residuati ove inferiore a 100) è assegnato alla Sezione Seconda quater;
3. I ricorsi depositati a partire dall'1 gennaio 2026 verranno ripartiti tra la Sezione Seconda e le relative Sezioni Interne nel modo seguente:
 - a) alla Sezione Seconda sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 gennaio al 31 marzo 2026;
 - b) alla Sezione Seconda bis sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 aprile al 30 giugno 2026;
 - c) alla Sezione Seconda ter sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 luglio al 30 settembre 2026;
 - d) alla Sezione Seconda quater sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 ottobre al 31 dicembre 2026.

ART. 3

Deroghe alla ripartizione di cui al precedente art. 1 sono consentite nel caso in cui debba disporsi la riunione dei ricorsi assegnati a Sezione diverse; in tal caso il ricorso successivamente depositato viene assegnato alla Sezione ove è già pendente il primo dei ricorsi da riunire.

ART. 4

Per i casi di assegnazione non preventivamente individuati, si procederà tenendo conto delle modalità di ripartizione sopra indicate e applicando il principio dell'affinità.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale o, altrimenti, prevalente ai fini della definizione della controversia.

I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla Sezione Interna che ha pronunciato la sentenza di merito per la quale è chiesta l'ottemperanza restando salvo, in caso di conversione del rito, il riparto di competenze tra le Sezioni di cui all'art. 1.

I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

ART. 5

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito decreto.

ART. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al Presidente del T.A.R. del Lazio ed ai Presidenti delle Sezioni Interne.

ART. 7

Il presente decreto ha effetto dall'1 gennaio 2026.

Pietro Morabito